

**N. R.G. 4009/2020**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**IV SEZIONE CIVILE**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Romagnoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4009/2020** promossa da:

**FALLIMENTO** [REDACTED] **S.P.A. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso il difensore.

**ATTORE**

contro

[REDACTED] **S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 03837530405).

**CONVENUTA CONTUMACE**

## CONCLUSIONI

Il Fallimento attore ha così precisato le conclusioni come da separato foglio a far parte integrante del verbale di udienza del 9 giugno 2022:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche a carattere istruttorio: Nel merito, in via principale:- accertare la responsabilità di [REDACTED] per i motivi e i titoli illustrati in corso di giudizio;- condannare la convenuta [REDACTED] al risarcimento di tutti i danni che, dai fatti dedotti in giudizio, sono derivati, per l’importo di € 607.551,00 o per il diverso importo comunque ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dal dovuto al giorno del pagamento effettivo”.*

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento [REDACTED] S.p.A. in liquidazione, in persona dei curatori fallimentari [REDACTED], conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, la società [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, al fine di sentir dichiarare, ai sensi degli artt. 146 L.F., 2043 e 2055 c.c., la responsabilità concorrente e solidale della convenuta società in relazione agli atti di *mala gestio* compiuti dall’allora amministratore della società [REDACTED] S.p.A. *in bonis*, [REDACTED], con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla società oggi in fallimento e dalla massa dei suoi creditori, quantificati in complessivi € 607.551,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

In particolare, a fondamento delle domande come sopra proposte, la curatela attrice deduceva che l’(ex) amministratore [REDACTED], già condannato per i medesimi fatti oggetto della presente causa con sentenza resa in separato giudizio dal Tribunale di Bologna, Sez. Imprese, n. 2016/2019, aveva, in tale veste, stipulato con la società [REDACTED] s.r.l., tra l’aprile del 2010 e il dicembre del 2012, tre contratti di noleggio auto e, nel febbraio del 2012, un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, meglio descritti in citazione, pattuendo il pagamento a favore di quest’ultima di canoni di

noleggio e di locazione di importo sproporzionato ed immotivatamente oneroso, con conseguente rilevante pregiudizio al patrimonio sociale quantomeno per la parte di canone eccedente i listini ed i valori di mercato.

All'udienza di comparizione, ex art. 183 c.p.c., dell'1 ottobre 2020, il Giudice, previa verifica della regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia della società convenuta, ponendo, inoltre, d'ufficio, la questione di competenza dell'adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna, in ragione dell'estraneità della convenuta alla compagine sociale oggi in fallimento e della sua evocazione in causa separatamente dall'ex amministratore di quest'ultima, con conseguente dubbia applicabilità al caso di specie della connessione c.d. forte prevista dall'art. 3 D.lvo n. 168/2003 tra cause di competenza inderogabile della predetta Sezione Specializzata e cause di natura diversa.

Successivamente, esaurita la trattazione della predetta questione ai sensi dell'art. 101 co. 2 c.p.c., il Giudice, in difetto di istanze istruttorie, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 9 giugno 2022, il Giudice, sulle conclusioni precisate dal difensore di parte attrice, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate dall'attore siano meritevoli di accoglimento.

Occorre, in primo luogo, meglio precisare l'oggetto della presente controversia anche al fine di decidere la questione di competenza come sopra posta d'ufficio dal Giudice.

Ed invero, il Fallimento attore, la cui legittimazione ad agire nei confronti del terzo a tutela della massa dei creditori sociali trova incontestato fondamento nella disciplina dettata dall'art. 146 L.F. (v. ad es. Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, 22/05/2020, n. 3616; Tribunale Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, 13/07/2017, n. 1508), ha esercitato nei confronti della convenuta ██████████ s.r.l. l'azione risarcitoria di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c., deducendo a carico di quest'ultima la responsabilità, concorrente e solidale, in relazione agli atti di mala gestio posti in essere dall'(ex)

amministratore ██████████, già condannato, (anche) per i fatti oggetto di causa, all'esito di separato giudizio, con sentenza di questo Tribunale n. 2016/2019.

In punto di competenza, il Fallimento attore ha precisato di aver radicato la presente controversia avanti l'intestata Sezione Specializzata, testualmente, *“sulla scorta dell'insegnamento giurisprudenziale formatosi in tema di corresponsabilità delle banche finanziatrici del dissesto”*.

Come noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, sul tema, dall'attore, *“il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 l. fall. in correlazione con l'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell'art. 2055 c.c., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell'efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l'intero, anche ad un solo responsabile”* (v., ad es., Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/06/2021, n. 18610; Trib. Milano, Sez. Imprese, 22 maggio 2017, n. 5762).

La curatela attrice, quindi, ha inteso radicare la causa innanzi alla Sezione Imprese di questo Tribunale, evocando, ex art. 3 D.lvo n. 168/2003, elementi di connessione c.d. forte, di natura oggettiva e soggettiva, in ragione dell'identità dei fatti posti a fondamento dell'azione di responsabilità separatamente esperita nei confronti dell'(ex) amministratore ██████████, della sostanziale riferibilità a quest'ultimo, quale amministratore di fatto, anche della società convenuta e, infine, della riconducibilità, de facto, della società ██████████ s.r.l. all'interno del c.d. Gruppo ██████████ in forza dei ruoli ricoperti e delle qualità assunte al suo interno da alcuni componenti della famiglia ██████████. Precisati nei termini sopra illustrati i fatti e le ragioni di diritto dedotti dall'attore a fondamento dell'azione risarcitoria in esame, ritiene il Collegio che la presente controversia - pur riguardando “separatamente” un soggetto “terzo” estraneo alla compagine sociale oggi in fallimento – sia comunque connessa a quelle attribuite, ope legis, alla competenza funzionale ed inderogabile della Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in quanto, per i collegamenti, oggettivi e soggettivi, esistenti tra le due azioni

giudiziali in precedenza evidenziati, la decisione in merito alla qui dedotta responsabilità extracontrattuale, concorrente e solidale, della società convenuta, implica necessariamente il vaglio, quantomeno incidentale, (anche) della responsabilità dell'amministratore ██████ verso la società oggi in fallimento (e verso i suoi creditori) per gli atti di *mala gestio* già, in sintesi, descritti in premessa, con conseguente operatività della connessione di cui al citato art. 3 D.lvo n. 168/2003.

Detto questo e passando al merito, giova osservare come, nella fattispecie in commento, la curatela attrice abbia censurato alcune operazioni di natura contrattuale (tre contratti di noleggio ed un contratto di locazione immobiliare novennale) disposte dall'ex amministratore della società all'epoca in bonis, ██████, in concorso con la società convenuta ██████ s.r.l., denunciandone la manifesta antieconomicità e, quindi, le finalità sostanzialmente distrattive di risorse patrimoniali sociali.

Nel dettaglio, l'attore ha contestato la legittimità dei seguenti atti di gestione societaria ed imprenditoriale: *a)* la stipulazione, nel biennio 2010-2011, di tre contratti di noleggio-auto, caratterizzati da canoni palesemente incongrui e "fuori mercato", asseritamente produttivi per la curatela di un danno corrispondente all'indebito maggior pagamento di somme eccedenti i listini di mercato, stimato in complessivi € 427.551,00; *b)* la stipulazione, in data 1 febbraio 2012, di un contratto di locazione novennale di immobile adibito ad uso ufficio, connotato da alcune clausole estremamente onerose per la società conduttrice ██████ Holding ed avente ad oggetto alcuni locali inutilizzabili se non a seguito di rilevanti interventi di ristrutturazione, per un danno stimato in € 180.000,00 corrispondente all'importo indebitamente pagato, a titolo di canone, in anticipo per l'intero periodo locativo.

Al riguardo, deve precisarsi che, in relazione alle vicende negoziali sopra illustrate, nel corso del giudizio separatamente promosso nei confronti dell'ex amministratore ██████ (procedimenti riuniti R.G. n. 9992/2013 e R.G. n. 9995/2013), è stata già disposta ed espletata una c.t.u. contabile (all. n. 3), le cui conclusioni sono state recepite e poste a base della richiamata sentenza di condanna n. 2016/2019 (doc. n. 4).

In particolare, con riferimento ai suddetti contratti di noleggio-auto, il CTU, inter alia, ha, testualmente, affermato che: "*Anche volendo riconoscere una maggior qualità del*

*servizio offerto da [REDACTED] (peraltro non dimostrata) rispetto a quello dei principali competitors nazionali, pare allo scrivente si possa concludere considerando eccedente rispetto a un normale prezzo di mercato il 50% dei costi addebitati a [REDACTED] Holding, e il 75% (tenendo così conto dell'ingiustificato raddoppio dei canoni) di quelli addebitati a [REDACTED] Spa, per complessivi 427.551 euro” (doc. n. 3 att., pag. 57).*

In relazione al contratto di locazione sopra indicato, l'Ausiliare del Giudice ha, tra l'altro, testualmente, concluso che: *“Viene in effetti da chiedersi perché una società immobiliare con un portafoglio di immobili del valore di alcune centinaia di milioni di euro, fra cui sono sicuramente compresi degli immobili ad uso ufficio, debba rivolgersi a terzi e prendere in locazione degli spazi che, da quanto emerge dalla lettura del contratto, non risultano nemmeno essere a norma per l'esercizio dell'attività”* (doc. n. 3 att., pag. 62).

All'esito di indagini, analisi e valutazioni scrupolose ed approfondite, svolte in conformità ai quesiti posti dal Giudice e in aderenza alle risultanze istruttorie ritualmente acquisite nel pieno contraddittorio tra le parti, il CTU, con motivate argomentazioni del tutto condivisibili, ha evidenziato come le operazioni contrattuali sottoposte a verifica di congruità, quantomeno per la quota-parte degli esborsi eccedente gli ordinari parametri di riferimento e, per ciò, oggettivamente non giustificabile, costituissero una pluralità di atti di mala gestio e, quindi, reiterata violazione da parte dell'ex amministratore [REDACTED] dei doveri di corretta, sana e prudente amministrazione societaria ed imprenditoriale impostigli dalla legge e dallo statuto, in quanto (operazioni) poste in essere al solo fine di arrecare un indebito vantaggio a sé o ai propri familiari attraverso l'utilizzo di società a questi riconducibili (id est, [REDACTED] partecipata nella misura del 99% da [REDACTED], fratello di [REDACTED], v. doc. n. 1 att.), in danno della società così malamente gestita.

Orbene, i significativi ed eloquenti elementi di valutazione offerti dalla suddetta relazione peritale e dalla sentenza emessa nei confronti dell'ex amministratore, in ragione della loro esaustività, completezza argomentativa e coerenza logico-giuridico-contabile, possono legittimamente concorrere alla formazione del convincimento del Giudice e, quindi, stante l'identità oggettiva delle contestazioni, altrettanto legittimamente essere posti a fondamento della presente decisione con cui affermare,



seppur incidentalmente, la presupposta responsabilità, per *mala gestio*, di ██████████, quale ex amministratore della società oggi in fallimento (in piena aderenza a quanto già statuito in separato giudizio con Sent. Trib. Bologna, Sez. Imprese, n. 2016/2019), nonché quella, concorrente e solidale, della convenuta società ██████████ s.r.l., oggetto specifico della presente causa.

Infatti, sia la consulenza tecnica d'ufficio, che la richiamata sentenza che ne ha recepito le conclusioni, forniscono plurimi ed inequivoci elementi di giudizio dai quali è agevole desumere come i contratti *de quibus*, per l'evidente ed ingiustificata incongruità dei corrispettivi posti a carico della società ██████████ Holding rispetto ai normali valori di mercato, alle effettive esigenze imprenditoriali della società e/o all'effettivo stato dei beni, fossero stati artatamente stipulati al solo fine di disperdere il patrimonio sociale della Fallita con la piena consapevolezza e volontaria adesione della concorrente ██████████ in ragione del macroscopico e, per ciò, ad essa ben noto o, quantomeno, facilmente conoscibile, squilibrio delle reciproche prestazioni dedotte in contratto.

Pertanto, accertati e provati gli elementi costitutivi della dedotta responsabilità aquiliana, *ex artt. 2043 e 2055 c.c.* (fatto illecito = stipulazione di contratti a prestazioni eccessivamente onerose; danno ingiusto = maggior corrispettivo indebitamente pagato; rapporto di causalità fra fatto-contratto ed evento dannoso; elemento soggettivo = consapevolezza o agevole conoscibilità dell'antieconomicità/eccessiva onerosità della prestazione posta a carico della società oggi in fallimento da parte di ██████████ s.r.l. anche in ragione della riferibilità, soggettiva e sostanziale, di quest'ultima al c.d. Gruppo ██████████), nel caso di specie, va senz'altro affermata la responsabilità, concorrente e solidale, della odierna convenuta e, per l'effetto, quest'ultima deve essere condannata, come detto, in solido con l'ex amministratore ██████████, al risarcimento del danno cagionato alla curatela attrice in conseguenza degli atti di mala gestio in precedenza esaminati, corrispondente ai maggiori importi indebitamente percepiti da ██████████ ar, il cui ammontare deve essere determinato, sulla scorta della suddetta relazione peritale, in complessivi € 607.551,00.

Inoltre, trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, l'importo sopra indicato deve essere rivalutato, secondo gli indici ISTAT, da un data intermedia

tra quelle di stipulazione dei predetti contratti (nella specie, l'1 marzo 2011) a quella della presente decisione (9 giugno 2022).

All'attore spetta altresì il risarcimento dell'ulteriore danno da ritardato pagamento del dovuto da liquidarsi, in via equitativa, nella misura degli interessi di legge, maturati nel medesimo periodo, sulla somma come sopra progressivamente rivalutata.

Sull'importo così complessivamente determinato sono pure dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico della società convenuta ai sensi del DM n. 55/2014, secondo parametri minimi dello scaglione di riferimento individuato secondo il criterio del *disputatum*, considerata anche la natura contumaciale della presente controversia.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:

### **DICHIARA**

la competenza funzionale dell'adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna.

### **DICHIARA**

la responsabilità solidale della convenuta ██████████ s.r.l. in concorso con l'ex amministratore di ██████████ Holding s.p.a. (oggi in fallimento), ██████████, in relazione agli atti di mala gestio descritti in motivazione.

### **CONDANNA**

la società convenuta, in solido con l'ex amministratore sopra menzionato, al pagamento in favore del Fallimento attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 607.551,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come riconosciuti in motivazione.



**CONDANNA**

la società convenuta al rimborso in favore del Fallimento attore delle spese di lite che liquida in € 3.399,00 per spese e € 13.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 22 febbraio 2023.

Il Presidente

Il Giudice est.

Dott. Fabio Florini

Dott. Giovanni Salina